Professionisti. Le massime elaborate dai notai del Triveneto chiariscono un punto controverso

Stp anche con socio unico

Si applicano le stesse regole previste per le società «ordinarie»

Angelo Busani

La **società tra professionisti** (Stp) può essere costituita nella forma di Spa o di Srl a unico socio. E il fatto di essere una società "tra professionisti" non determina il fatto che la Stp debba necessariamente avere una pluralità di soci. Si tratta di una delle numerose interessanti affermazioni contenute nell'ambito di una nuova emissione di "massime", elaborate dai notai del Triveneto, che verrà presentata in un apposito convegno organizzato per sabato prossimo a Mestre (Venezia). Nel novero di questa nuova produzione di principi di comportamento societario, quelli sulle Stp (società introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 183/2011) rivestono un ruolo preponderante.

Anzitutto, viene affermata la regola generale in base alla quale si ricava il principio sopra affermato, secondo cui la Stp "di capitali" può anche essere unipersonale, e cioè che le società tra professionisti «non costituiscono un genere autonomo con causa propria» ma sono società "ordinarie" con la conseguenza che «sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto».

Un'importante applicazione di questo principio è che «non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci di Stp previsto dal modello societario prescelto».

Altra questione assai rilevante è quella relativa alla norma della legge n. 183/2011 secondo cui i soci professionisti devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Le nuove massime spiegano che da qu[...]ato an[...]eb- ba[...]ne- re[...]ter- zi[...] [...]soci no[...]lari di[...]oto an[...]ter- zo[...]ure possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale, ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto.

Viene poi affermato che, in assenza di limiti legali, è legittima qualsiasi composizione soggettiva dell'organo amministrativo della Stp: con la conseguenza che tale organo può pertanto essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche.

Quanto al tema della denominazione (o ragione sociale) della Stp, occorre che essa contenga l'indicazione "società tra professionisti"; e che, inoltre, l'espressione "società tra professionisti" (o la sigla "Stp") non è sostitutiva dell'ulteriore necessaria precisazione in ordine al modello societario prescelto (Snc, Sas, Srl, Sapa, Spa, cooperativa); pertanto, anche questa indicazione deve essere aggiunta a quella del modello adottato. Sulla materia dei conferimenti nel capitale sociale viene poi affermato che il capitale di una Stp può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro, senza che il socio professionista debba assumere l'obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d'opera. Il conferimento d'opera è peraltro consentito, compatibilmente con l'ordinamento del tipo societario prescelto. Circa l'oggetto sociale della Stp le nuove massime prescrivono che deve essere limitato esclusivamente all'attività professionale in funzione del cui esercizio la Stp viene costituita. Pertanto, l'oggetto sociale non può contenere l'espressa previsione di altre attività estranee all'attività professionale che la Stp intende svolgere ovvero di altre attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale. Peraltro, perfettamente compatibile con l'esclusività dell'oggetto sociale della Stp è la possibilità per la stessa di compiere attività strumentali all'esercizio della professione ordinistica prescelta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIPARTIZIONE
I componenti non iscritti ad Albi possono detenere anche più del 33% di azioni prive di diritto di voto

Le altre principali novità

I Notai del Triveneto hanno dato risposta anche ad altre questioni controverse in materia di: distribuzione degli utili nella Srl; scissione, Srl semplificata; trasformazione regressiva; scioglimento della società di persone; controllo notarile della domanda di concordato. Eccole in sintesi.

Distribuzione degli utili nella Srl
Fatto salvo il caso dell'attribuzione di un "particolare diritto" a uno o più soci (ai sensi dell'articolo 2468 codice civile) è illegittima la clausola statutaria che preveda la [...] illegittima la clausola statuaria la quale preveda che gli utili siano distribuiti secondo le proporzioni stabilite nella decisone di approvazione del bilancio o in altra decisione dei soci.

Scissione
È legittima l'attribuzione alla società beneficiaria di un diritto parziario (ad esempio: la nuda proprietà) rispetto a un maggior diritto (ad esempio: la piena proprietà) di titolarità della società scissa.
In tal caso, mancando un'autonoma valorizzazione dei [...] compiuta dagli amministratori, fermo restando che la somma dei valori attribuiti ai diritti assegnati e a quelli residui non può eccedere il preesistente valore dell'intero risultante dalle scritture contabili [...] rispetto del termine di opposizione concesso dalla legge ai creditori sociali.

Scioglimento della società di persone
La decisione di scioglimento anticipato, con o senza liquidazione rappresenta sempre una modifica del contratto sociale e come tale deve rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai fini della sua iscrivibilità nel Registro delle [...] iscrivibilità nel registro imprese, è attribuito un ruolo di controllo della legittimità dell'operazione e non del merito. Tale controllo deve avere ad oggetto l'intero contenuto tipico previsto dalla legge per la specifica decisione verbalizzata; pertanto, nel caso di concordato fallimentare, il controllo in questione è riferito sia alla domanda che alla proposta e alle condizioni del concordato (in quanto tutti questi elementi devono sussistere nella decisione [...]

Controllo dei conti. Non si può superare la data del 13 settembre 2012

Revisori, niente iscrizione per tirocinio fuori termine

Giorgio Costa

Sono scaduti lunedì 23 settembre i termini per (re)iscriversi al **Registro dei revisori legali dei conti** e, dopo la deroga concessa dalla Ragioneria generale dello Stato (a cui la Consip fa capo) che ha chiarito come tale termine non fosse in alcun modo perentorio anche alla luce delle difficoltà tecnico-organizzative incontrate, non cessano le polemiche sul regime transitorio e sugli effetti dell'ipotizzata cancellazione dell'**equipollenza** (si veda Il Sole 24 Ore del 20 e 21 settembre); cosa che costringerebbe i dottori commercialisti a un ulteriore esame per entrare a far parte del Registro dei revisori.

Intanto i dubbi dei lettori aumentano. In particolare, sono allarmati tutti coloro che hanno sostenuto le prove scritte da dottore commercialista a giugno 2013 e potrebbero abilitarsi a breve, così come chi ha terminato il tirocinio da revisore a ottobre 2012. Stando al decreto, ancora informale, messo a punto dal ministero della Giustizia, il primo caso sarebbe da considerare fuori termine, quindi con la necessità di sostenere il futuro esame specifico da revisore. La seconda situazione, invece, ha già avuto una precisa risposta: chi ha terminato il tirocinio oltre la data del 13 settembre 2012 e ha provveduto a presentare domanda di iscrizione se l'è vista rigettare. Il decreto che rigetta la domanda così dice: «Considerato che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti del ministero dell'Economia e delle finanze è abrogato, [...]islativo [...]evato [...] un [...] nel Registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Dm 145/2012 sopra richiamato, in quanto lo stesso ha concluso il periodo di tirocinio triennale successivamente al 13 settembre 2012; che nonostante avvisato a mezzo Pec in data 6 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 18 agosto 1990, n. 241, ha risposto nella stessa data senza produrre la documentazione integrativa atta a certificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali». L'unica strada, a questo punto - spiega il lettore - rimane il ricorso al Tar dovendo sostenere ulteriori costi oltre ai 50 euro più il bollo pagati per la domanda di iscrizione.

Resta comunque aperto il dibattito sulla reale portata della direttiva comunitaria 2006/43/Ce e sullo stop a qualsiasi tipo di equipollenza come sostiene la Commissione europea e, sulla sua scorta, il dicastero della Giustizia. Sul tema, ad esempio, vuol vederci chiaro il vicepresidente della commissione Finanze alla Camera, Enrico Zanetti, che ha presentato un'interrogazione al Governo e alla quale verrà data risposta nella mattinata di venerdì prossimo. La tesi di Zanetti è chiara: «La direttiva non esclude la possibilità di equipollenza, anzi. L'esame previsto dalla direttiva ha il solo scopo di verificare la preparazione tecnica del candidato e le materie oggetto di verifica sono esattamente le medesime che un dottore commercialista deve conoscere per superare l'esame di Stato. Semmai il problema per come viene posto dal ministero della Giustizia - continua Zanetti - riguarda una presunta incompatibilità di ruolo, una terzietà che nulla c'entra con un ulteriore esame da superare. La sensazione è che ci si attacchi a questo pretesto per svuotare ulteriormente la professione di dottore commercialista». E a leggere le norme si vede come sia l'articolo 9 della direttiva a prevedere che gli Stati membri possano, in deroga alla necessità di esame di idoneità e verifica delle conoscenze teoriche, a disporre la possibile esenzione da tale verifica, ammettendo espressamente la possibilità della cosiddetta equipollenza in tutti i casi in cui le conoscenze teoriche siano «già state og[...]

EQUIPOLLENZA SOTTO TIRO
Venerdì la risposta all'interrogazione del vicepresidente della commissione Finanze che nega lo stop Comunitario

L'anticipazione

Il ministero della Giustizia sta mettendo a punto un testo di decreto attuativo del Dlgs 39/2010 in cui si accoglie la tesi della [...]

C'è FORMAZIONE ACCREDITATA PER AVVOCATI

SALA 1 MATTINA (+3 Crediti* formativi per Avvocati)
IP SUMMIT* - Presiede: Cesare Galli
Il plus concorrenziale del brevetto sui mercati globali: le novità
Ore 09.20 - Saluto introduttivo: Loredana Gulino
Ore 09.30 - 10.15 - Monica Riva
Brevetti e accesso al credito: finanziamenti e garanzie sui diritti IP
Ore 10.15 - 11.00 - Mariangela Bogni
Protezione del Brevetto e rischi di aggiramento: l'evoluzione della nozione di equivalenza
Ore 11.50 - 12.30 - Gualtiero Dragotti
Gli sviluppi della giurisprudenza sui brevetti del settore meccanico e biomedicale
Ore 12.30 - 13.10 - Giovanni Guglielmetti
La protezione senza brevetto in Italia e all'estero: la difesa in condizioni di "emergenza"

SALA 1 POMERIGGIO (+3 Crediti* formativi per Avvocati)
IP SUMMIT* - Presiede: Cesare Galli
La tutela dell'aspetto del prodotto e l'immagine italiana nel mondo
Ore 14.55 - 15.35 - Luca Trevisan
Packaging e prodotti-copia tra "look-alike" e inganno del pubblico
Ore 15.35 - 16.15 - Carlo Alberto Demichelis
Stile e tendenze: la difesa del DNA dell'impresa
Ore 16.35 - 17.15 - Giovanni Galimberti
Co-branding e sinergie di marca nel mercato globale

* Corso con rilascio totale di 6 CREDITI FORMATIVI per AVVOCATI. Le imprese interessate potranno assistervi senza alcun costo aggiuntivo.

PROGETTO E DIREZIONE: senaf MESTIERE FIERE - Gruppo tecniche nuove
MEDIA PARTNER: FiLO diritto; legalcommunity
CON IL PATROCINIO DI
SPONSOR DEL SALONE

C'è Convegno + esposizione
SALONE della PROPRIETÀ INDUSTRIALE
2ª edizione

Lunedì 30 settembre 2013
CENTRO CONGRESSI PALACASSA
Fiera di Parma
Progetto e direzione: senaf MESTIERE FIERE; tecniche nuove
Collegati al sito e registrati online.
Riceverai nella tua casella di posta elettronica la tessera di ingresso:
www.senaf.it/pi/quotidiano

C'è CONSULENZA PER LE AZIENDE
Parleremo di:
• Quanto vale il tuo logo o la tua invenzione?
• Come e quanto costa proteggere la tua idea?
• Se vendo l'azienda, che valore ha il marchio, brevetto, la pubblicità?
• Hanno copiato il tuo prodotto? Cosa posso fare e cosa non devo fare?
• Se un dipendente inventa, l'idea è mia o del dipendente?
• Se vendi all'estero, sai come proteggere la tua idea?
• Come si gestisce patrimonialmente il valore del marchio?

SALA 2 MATTINA
CONVEGNO FORMATIVO PER LE IMPRESE**
Moderatore: Mario Botti
Tempi e modi per costruire una privativa brevettuale efficace
Ore 09.45 - 10.15 - Cristina Biggi
Quando e perché conviene brevettare: come sapere se un prodotto è brevettabile; come brevettare; che tipo di tutela si ottiene e dove
Ore 10.35 - 11.05 - Marina Mauro
Di chi è la mia invenzione? Invenzioni dei dipendenti e invenzioni su commessa: come tutelarsi al meglio
Ore 11.35 - 12.05 - Simone Bongiovanni
Le strategie di deposito all'estero: domande PCT, Brevetto Europeo, Brevetto Unitario
Ore 12.25 - 12.55 - Rodolfo Ravagnan
I finanziamenti europei per l'innovazione

SALA 2 POMERIGGIO
CONVEGNO FORMATIVO PER LE IMPRESE**
Moderatore: Gian Giuseppe Masciopinto
La gestione efficiente del portafoglio di diritti IP
Ore 14.45 - 15.15 - Alessandro Galassi
Deposito, mantenimento e difesa di marchi e brevetti: scelte strategiche nel mercato globale
Ore 15.50 - 16.20 - Fulvio D'Alvia
Reti d'impresa e gestione brevettuale: vantaggi e criticità
Ore 16.20 - 16.50 - Roberto Dini
La valorizzazione contrattuale dei diritti IP

SALA 3 MATTINA
CONVEGNO FORMATIVO PER LE IMPRESE**
Moderatore: Ferruccio Postiglione
Il design: elevata protezione a minimo investimento
Ore 10.00 - 10.30 - Gaetana Montalto
Dove e come registrare un modello: i requisiti, la protezione conferita, la procedura italiana ed europea
Ore 11.00 - 11.30 - Michela Maggi
Quando serve la tutela del Design nei diversi settori: i casi della moda, dell'agroalimentare e dell'arredamento
Ore 11.55 - 12.25 - Marina Lanfranconi
I contratti tra azienda e designers
Ore 12.45 - 13.15 - Stefano Gotra
Design, marchi di forma, modelli di utilità, diritto d'autore: come orientarsi nella tutela della forma

SALA 3 POMERIGGIO
CONVEGNO FORMATIVO PER LE IMPRESE**
Moderatore: Stefania Berta
La tutela dei marchi e la difesa del valore del brand
Ore 15.00 - 15.30 - Relatori: Barbara Sartori e Mattia dalla Costa
La tutela dei marchi all'estero: come, dove, quando
Ore 15.30 - 16.00 - Giuseppe Provera
La contraffazione sulla rete web: tecniche di monitoraggio e strategie di contrasto amministrativo efficace
Ore 16.30 - 17.00 - Nicoletta Amadei
Indicazioni geografiche e marchi collettivi: ambiti di protezione e rapporti reciproci

** Gli avvocati interessati potranno assistere a questi convegni senza alcun costo aggiuntivo.

Informazioni: T. +39 051 0560734 • F. +39 051 324647 • proprietaindustriale@senaf.it • novità e programma aggiornato su: www.senaf.it/proprietaindustriale

Il Sole 24 ORE 26 di 54